

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON AUSER LODIGIANO ODV-ETS PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01.10.2026 – 30.09.2027

L'anno 2026 addì _____ del mese di settembre in Lodi presso l'Ufficio Servizi Sociali – Direzione 4
– del Comune di Lodi

TRA

Il Comune di Lodi, con sede legale in Lodi, Piazza Broletto 1 – C.F. 84507570152 P.IVA 03116800156, rappresentato dalla Dott.sa Sabrina Massazza, nella sua qualità di Dirigente della Direzione 4 del Comune di Lodi, in qualità di delegato dal Sindaco;

E

L'Auser Lodigiano ODV-ETS, con sede legale in Lodi, Via Cavour 66 – C.F.92530750154 iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 15/02/2023 con numero 102958 rappresentata dalla sig.ra Maria Esposito nata il 6/04/1958 in Vitulano (BN), la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa

PREMESSO

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso, approvato con determinazione 810/2025, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determinazione 1055/2025 si è provveduto ad approvare il verbale della Commissione, tenutasi in data 29 Agosto 2025, che ha valutato positivamente la proposta presentata con prot. 53556_2025, integrata con prot. 53656_2025, da Auser Lodigiano ODV-ETS, sede legale in via Cavour 66 Lodi CAP 26900 Provincia LO, codice fiscale 92530750154 in risposta alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO/TRASPORTO PER IL PERIODO 01.10.2025 – 30.09.2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA';

Considerata la possibilità, di cui ART. 7 della Convenzione sottoscritta con Auser Lodigiano ODV-ETS, di rinnovo per una ulteriore annualità a far data dal 01.10.2026;

Considerato inoltre che, valutata la proficua collaborazione dimostrata nel corso dell'ultimo anno a favore della cittadinanza, questa il Comune di Lodi manifesta la piena intenzione di proseguire il rapporto di partenariato;

Vista la richiesta di rinnovo della "CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON AUUSER LODIGIANO ODV-ETS PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01.10.2025 – 30.09.2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITÀ", nostro prot. 53559 del 30/07/2026 e l'accettazione pervenuta da Auser Lodigiano ODV-ETS, nostro prot. 54390 del 04/08/2026, agli atti d'ufficio;

Ritenuto quindi opportuno procedere a sottoscrivere con Auser Lodigiano ODV-ETS nuova Convenzione, dando atto che, sulla base dell'art. 56 D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 6 della Convenzione periodo 01.10.2025 – 30.09.2026, in ragione dell'incremento del costo del carburante intervenuto nell'ultima annualità, come si evince da tabelle ministeriali pari al 12%, il valore annuo della Convenzione 01.10.2026 – 30.09.2027 viene calcolato in € 33.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72);

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata Auser Lodigiano ODV-ETS, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di trasporto e accompagnamento sociale con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Il Trasporto sociale è finalizzato a facilitare l'accesso a varie strutture (sanitarie, uffici pubblici) e possono usufruire di detto servizio tutti i residenti del Comune di Lodi che siano anziani, disabili, minori o persone adulte, privi di rete familiare e impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici.

Il trasporto sociale si configura come un servizio di accompagnamento diretto a persone (minori, adulti, anziani, disabili) in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a consentire l'accesso

ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad eventi aggregativi;

La titolarità del servizio permane in capo al Comune nell'ambito delle progettualità sociali prestabilite assumendo spesso, il servizio di trasporto sociale, una valenza accessoria rispetto agli obiettivi specifici delle stesse.

Altre tipologie di bisogno verranno valutate dal Servizio Sociale Professionale comunale attraverso metodologie proprie della professione.

ART. 2

FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

REFERENTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' CONDIVISA

I responsabili della gestione dell'attività, nominati rispettivamente dal Comune e dell'Associazione sono

la A.S. Claudia Bonazzoli

e

la sig.ra Maria Rita Scarioni

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 4

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- a) mettere a disposizione dei propri volontari i propri automezzi per l'attività di trasporto sociale;
- b) dotarsi di un numero telefonico per la raccolta di tutte le richieste di trasporto sociale/accompagnamento;
- c) stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'amministrazione comunale per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento dei servizi;
- d) gestire i mezzi messi a disposizione dell'AC per l'espletamento delle attività avendone la massima cura;
- e) eseguire quanto presentato nella "PROPOSTA PROGETTUALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/TRASPORTO PER IL PERIODO 01.10.2025 – 30.09.2026 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER UNA ULTERIORE ANNUALITA'".

ART. 5

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente

all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 6

RIMBORSI

Il valore annuo della presente convenzione calcolato in € 33.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, definendo sulla base delle richieste mensilmente rilevate, una percorrenza media mensile pari a 4.000 km, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.), fatta eccezione per il mezzo fornito dal comune di Lodi i cui costi di carburante ed assicurazione sono a carico dello stesso, secondo un programma di percorrenza condiviso;
- i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione.

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate alla Direzione 4 - Servizi Sociali mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere presentati, con cadenza trimestrale e firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

ART. 7

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.10.2026 al 30.09.2027.

ART. 8

CONTROLLI

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

Trimestralmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

ART. 9

RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi delle polizze assicurative rilasciate da UNIPOL Agenzia di Roma numero 1/27-25/65/37859499 e n°1/2725/77/37859500 in data 19/12/2024 scadenza 31/12/2026.

ART. 10

RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione in relazione agli impegni previsti nella stessa, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione fino alla data in cui terminerà la gestione. La data che dovrà essere definita tra le parti entro sessanta giorni dal ricevimento della diffida. L'Ente pubblico può inoltre risolvere la presente convenzione in ogni momento per sopravvenuti interessi pubblici o mutati indirizzi

politici, senza oneri a proprio carico, dandone preavviso di almeno 60 giorni.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno sessanta giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nella stessa e che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. L'Organizzazione potrà inoltre risolvere autonomamente il vincolo a sé derivante dalla presente convenzione per scioglimento della Organizzazione stessa nonché per impossibilità a garantire gli impegni presi per sopraggiunta indisponibilità di volontari, dandone preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 11

CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART. 12

RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della tariffa-Parte Seconda del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente, e viene redatta in esenzione dell'imposta di bollo, in forza dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14

RESPONSABILE ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Responsabile dell'esecuzione della convenzione è la Dirigente del Direzione 4. La sig.ra Maria Esposito, in qualità di legale rappresentante, dichiara sotto la propria responsabilità che l'Auser Lodigiano ODV-ETS è incorsa in alcuna circostanza che determini, ai sensi della vigente legislazione, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione

ART. 15

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle altre disposizioni di legge in vigore

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE
